



# LA TUTELA ANTIDISCRIMINATORIA OPPORTUNITA' E LIMITI

AVV. ALESSANDRO MAIORCA

# GLI ELEMENTI NECESSARI PER UNA BUONA TUTELA

- ▶ un valido impianto normativo
- ▶ avvocati esperti
- \* fondo vittime discriminazione
- ▶ giudici competenti
- ▶ caso ben preparato

# LA DOPPIA VALENZA NORMATIVA DEL TERMINE «DISCRIMINAZIONE»

- ▶ **normativa civile:** illegittima disparità di trattamento
- ▶ **normativa penale:** fattispecie di reato connotate dal razzismo (propaganda di idee razziste, istigazione alla commissione di atti di violenza o di razzismo, commissione di atti di violenza, aggravante, etc...)

# DISCRIMINAZIONE civile vuol dire

- ▶ Un **trattamento differente**
- ▶ In relazione a un **fattore** (nazionalità, etnia, razza, orientamento sessuale, orientamento religioso, disabilità, età, genere)
- ▶ Che può produrre o produce uno **svantaggio** in un determinato ambito

# MOLESTIE PER MOTIVI DISCRIMINATORI

quei comportamenti indesiderati posti in essere per motivi di razza, origine etnica “*aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di un persona e di creare un **clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante ed offensivo***” (cfr. art. 2, comma 3, dir. 2000/43/CE e d.lgs. 215/03 – ambito estesissimo)

# L'ONERE DELLA PROVA

- **DATI STATISTICI**
- **REGISTRAZIONI AUDIO/VIDEO**
- **TEST SITUAZIONALI**
- **TESTIMONIANZE**
- **DOCUMENTAZIONE SCRITTA**

# LE OPPORTUNITA' DI UNA BUONA AZIONE DISCRIMINATORIA: LE STRATEGIC LITIGATIONS

- ▶ **Cause pilota** in ambiti delicati (servizio civile, trasporto pubblico, rca auto, pubblico impiego...)
- ▶ **Interesse più ampio** di quello vantato dalla vittima diretta della condotta
- ▶ **Obiettivi normativi** (applicazione più corretta della norma, modifica delle legislazione, colmare le lacune normative);
- ▶ **Obiettivi sociali** (sensibilizzazione cittadini e operatori del diritto, stimolare dibattito pubblico, *empowerment* gruppi vulnerabili)

# LA DIMENSIONE STRATEGICA DELL'AZIONE CIVILE

## ▶ **I provvedimenti del giudice:**

- l'ordine di rimozione del criterio discriminatorio o della condotta discriminatoria
- la pubblicazione su un quotidiano a tiratura nazionale
- sanzioni dissuasive, efficaci

## ▶ **La sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito all'azione giudiziaria**

## ▶ **Il ruolo della giurisprudenza** nel percorso progressivo di uguaglianza in vari ambiti dei diritti



# LA DIVERSA RILEVANZA COLLETTIVA DELL'AZIONE A SECONDA DELL'AMBITO IN CUI VIENE COMPIUTA LA DISCRIMINAZIONE

- ▶ **Prestazioni sociali**: di norma viene riconosciuto al singolo avente diritto l'assegno, ma **sino a che** non vi è una procedura di infrazione per violazione di una direttiva europea, o una pronuncia di illegittimità costituzionale, o un orientamento che vede la parte convenuta sempre soccombente, il criterio non cambia!
- ▶ **Lavoro**: viene rimosso il criterio discriminatorio dal bando (però altri bandi continuano ad essere discriminatori)
- ▶ **Servizio civile** (riforma del 30 marzo 2016)

# I LIMITI DEL RICORSO ALL'AZIONE GIUDIZIARIA

- ▶ **Effetto boomerang**
- ▶ **Timore** da parte della vittima di subire **atti ritorsivi** (però protezione contro la vittimizzazione ex art. 4 bis d.lgs. 215 e 216/03)
- ▶ Rischio di **discrasia** tra il risultato di tutela ottenuto giudiziariamente e il «sentire comune» (per quanto becero sia!)
- ▶ **Mancata sintonia** tra il risultato ottenuto e quello voluto (es: discriminazione nel mercato delle locazioni immobiliari: si ripristina la parità iniziale, ma non si ottiene il bene sperato)

# L'incontro con la vittima della condotta discriminatoria

- ▶ Verificare se ci sono gli **elementi di fatto e di diritto** per la sussistenza di una discriminazione contro cui si possa agire in giudizio (un minimo di prova che faccia presumere che...)
- ▶ il soggetto che si ritiene leso dalla condotta discriminatoria **cerca una riparazione per sé e/o se intende affermare un principio di uguaglianza valido per tutti i casi analoghi al suo?**  
La risposta influisce sulla eventuale risoluzione transattiva della questione
- ▶ Avvertire la vittima della discriminazione in merito all'**effettivo risultato dell'azione civile** (ripristino della parità di trattamento e non necessariamente ottenimento del bene «iniziale»)